





REGOLAMENTO DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 74/3 del 06.07.2018







Art. 1 – Composizione

1. Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) è composto da n. 3 membri, tra cui un presidente, nominati dall'Assemblea dei Sindaci, scelti in maniera tale da garantire l'equilibrio di genere e la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico pratiche nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale.

Art. 2 – Requisiti

- 1. Sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) Requisiti generali:
- 1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- 2) godere dei diritti civili e politici;
- 3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- b) Requisiti di competenza ed esperienza:
- 1) essere in possesso di comprovata esperienza professionale nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
- c) Requisiti di integrità:
- 1) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- 2) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- 3) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NIV prima della scadenza del mandato:
- 4) non essere stati destinatari, se dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
- 2. Restano ferme le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013.

Art. 3 – Procedura di nomina

- 1. La nomina è preceduta dalla pubblicazione, sul sito internet del CFI, per la durata di 10 giorni, di apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del NIV.
- 2. Il Direttore Generale provvederà al riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei tempi stabiliti, al fine di determinare l'ammissibilità delle candidature, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli interessati e dei curriculum allegati. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori previsti per la nomina verranno comunicati al Presidente dell'Assemblea.
- 3. Il procedimento ha natura ricognitiva; non si procederà all'attribuzione di punteggi, né alla formazione di alcuna graduatoria.







European Network Social Authorities

- 1. Il NIV dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina da parte dell'Assemblea.
- 2. Si applicano le norme relative alla prorogatio degli organi amministrativi per la durata massima di 45 giorni, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
- 3. Ciascun componente è rinnovabile una sola volta.
- 4. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del neo nominato è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Nucleo.

Art. 5 – Compenso

1. Al provvedimento di nomina da parte dell'Assemblea segue la stipulazione del contratto di collaborazione in cui è riportata la misura del compenso, pari a € 800,00 mensili oltre oneri per il Presidente ed € 600,00 mensili oltre oneri per i componenti, le modalità di pagamento e ogni altro aspetto concernente il rapporto tra le parti.

Art. 6 – Competenze

- 1. Al NIV sono attribuite le seguenti funzioni sulla base dei principi desumibili comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009:
- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione;
- b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) validare la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio;
- d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2009 nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale del Direttore Generale e dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi;
- f) verificare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014 in materia di misurazione e valutazione della performance;
- g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui alla L. n. 190/2012; h) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.







Art. 7 Cessazione dall'incarico

- 1. I componenti del NIV cessano dall'incarico nei seguenti casi:
- a. dimissioni;
- b. revoca.
- 2. Le dimissioni dalla carica di Presidente o membro del NIV, indirizzate al Presidente dell'Assemblea, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3. La revoca dalla carica dei componenti del NIV avviene con delibera motivata dell'Assemblea quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
- a. violazione delle norme regolamentari e legislative inerenti all'attività del NIV;
- b. assenza ingiustificata per tre sedute anche non consecutive;
- c. sopraggiunta causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento.
- 4. Al componente cessato dall'incarico è corrisposta la quota di compenso maturata all'atto della cessazione.